

La moratoria sui prestiti per PMI e professionisti

Il Governo italiano, nel suo affannoso tentativo di arginare le drammatiche conseguenze che la diffusione pandemica del Coronavirus determinerà anche nel nostro Paese, ha dato vita ad una copiosa produzione normativa con la previsione – tra le altre misure – di varie forme di sostegno economico al sistema produttivo.

Da questo punto di vista, risulta imprescindibile tutelare le cd. ‘PMI’ (Piccole e medie imprese) che, considerata la loro rilevanza economica e capillare diffusione su tutto il territorio nazionale, costituiscono la componente fondamentale del sistema economico italiano e la cui scomparsa determinerebbe incalcolabili danni e ricadute su tutti gli altri settori, cui sarebbe impossibile porre rimedio.

Per evitare un simile scenario, all’interno del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, il Governo all’art. 56 ha previsto una norma contenente *“Misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese colpite dall’epidemia di COVID-19”*.

Viene così introdotta quella che può essere considerata una – seppur limitata – boccata d’ossigeno per le imprese di minor dimensione operanti in tutti i settori ed aventi sede in Italia.

Tale strumento rientra tra quegli interventi definibili come Aiuti di Stato consentiti dall’art. 107 TFUE, in deroga al generale principio di incompatibilità degli aiuti con il mercato comune, in quanto diretto a porre rimedio ai danni causati da un simile evento eccezionale comportante un grave turbamento all’economia.

Si tratta, a ben vedere, di una moratoria sui prestiti concessi dalle Banche e dagli altri Intermediari Finanziari alle micro, piccole e medie imprese così come definite dalla Raccomandazione della Commissione Europea n. 2003/361/CE e cioè quelle con un numero di occupati inferiore alle 250 unità e con un fatturato annuo inferiore ai 50 milioni di euro, ovvero il cui totale di bilancio annuo non superi i 43 milioni di euro.

Come precisato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, all’interno di questa previsione sono ricompresi anche i lavoratori autonomi titolari di partita Iva.

Più nel dettaglio, la misura di sostegno finanziario contenuta nel co. 2, lett. c) dell’art. 56 consiste nella possibilità di ottenere, per mutui e altri finanziamenti a rimborso rateale, che il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre del 2020 venga sospeso sino a tale data. Il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione verrà, pertanto, dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l’assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti.

Presupposto necessario per poter beneficiare di tale previsione – oltre a quello relativo alla solvibilità dell’impresa, che non deve presentare esposizioni debitorie classificate come deteriorate – è quello della presentazione di una comunicazione contenente: l’indicazione del finanziamento per il quale è richiesta la moratoria, i requisiti per la qualifica di micro, piccola o media impresa, la dichiarazione con la quale si autocertifica, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia da COVID-19, con la consapevolezza delle conseguenze civili e penali in caso di dichiarazioni mendaci.

Tali comunicazioni, che possono essere presentate dalle imprese dal 17 marzo 2020, possono essere inviate anche tramite PEC o con altri sistemi che consentono di tenere traccia della comunicazione con data certa.

Lo strumento in esame, trattandosi di moratoria ad ampio spettro di applicazione e concepita in risposta al Covid-19, consente di evitare il processo che – viste le modifiche apportate al contratto originale della linea di credito – potrebbe condurre ad una classificazione a forbearance del finanziamento. Tale circostanza è stata confermata anche dall’EBA nelle sue linee guida del 2 aprile 2020, nelle quali si specifica che *“l’applicazione della moratoria generale di pagamento di per sé non dovrebbe indurre a riclassificare un’esposizione come «forborne» (sia essa deteriorata o non deteriorata), a meno che non sia già stata*

classificata come «forborne» al momento dell'applicazione della moratoria". Conseguenza è quella per cui potrà ricorrere a tale strumento anche l'impresa – *in bonis* – che abbia comunque ottenuto misure di sospensione o ristrutturazione dello stesso finanziamento nell'arco dei 24 mesi precedenti.

Nulla esclude, come per altro si sta già verificando, che i singoli istituti di credito possano, nel rispetto dei requisiti indicati dall'art. 56 del decreto, adottare previsioni maggiormente favorevoli per l'impresa, come potrebbe essere quella relativa al periodo di sospensione dei pagamenti, avendo riguardo al comportamento e alla situazione riguardante il debitore prima dell'esplosione della pandemia.

In attesa della conversione del decreto che, ai sensi dell'art. 77 Cost., deve avvenire entro 60 giorni dalla sua pubblicazione - oltre a porre particolare attenzione agli emendamenti che verranno presentati in tale occasione e che potrebbero condurre all'eliminazione dei requisiti dimensionali e di fatturato delle imprese per beneficiare della moratoria - è consigliabile per quelle attualmente escluse dalla norma – e cioè quelle *in bonis* di grandi dimensioni nonché quelle classificate come deteriorate – prendere contatti con i singoli istituti di credito per valutare l'adozione di misure analoghe.